

**LAVORO**di **MARIO TAURINO****Incentivi all'assunzione 2023: un primo sguardo**

*La legge di Bilancio ha previsto l'estensione al 2023 di alcune agevolazioni all'assunzione già esistenti, aggiungendone di nuove. Ecco una prima analisi, in attesa delle autorizzazioni della Commissione UE e delle istruzioni Inps.*

**Esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36**

Come noto, la legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) aveva previsto diverse misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, tra le quali spiccava quella riguardante le **assunzioni di giovani under 36** per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022: tale misura, nei fatti, è stata però applicabile soltanto fino al 30.06.2022, stante la mancata autorizzazione da parte della Commissione anche per l'ultimo semestre dell'anno ormai passato.

La L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi **tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023**, apportando anche un'importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), è stato aumentato il limite a **8.000euro**, confermando, comunque, la durata del beneficio.

Essendo tale previsione una mera estensione della misura già conosciuta, si riepilogano i principali aspetti della stessa: **platea dei beneficiari** - La misura è finalizzata a incentivare le assunzioni/trasformazioni di lavoratori che non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) e che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato col medesimo o con altro datore di lavoro, non rilevando eventuali precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti in contratto a tempo indeterminato; **rapporti incentivati e misura del beneficio** - L'esonero riguarda assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 (con esclusione delle prosecuzioni di contratti di apprendistato alla fine del periodo di formazione) e consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, entro il (nuovo) limite di 8.000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi (o 48 per i datori che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); **caratteristiche** - La misura si rivolge ai datori di lavoro privati e può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti nell'art. 31 D.Lgs. 150/2015;

**particolari condizioni di spettanza** - La misura prevede ulteriori condizioni necessarie per la corretta fruizione: il datore di lavoro, infatti, non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedere nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Importante notare, infine, come, tale "nuova" disposizione sia subordinata all' **autorizzazione della Commissione Europea**.

**Sgravio contributivo per l'assunzione di donne**

La L. 178/2020 aveva previsto misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro riguardanti le assunzioni di donne c.d. "svantaggiate" effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022: così come la precedente, anche la tale misura è stata applicabile soltanto fino al 30.06.2022, per i motivi già analizzati.

La nuova legge di Bilancio ha confermato il medesimo esonero contributivo per assunzioni effettuate tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, aumentandone il limite massimo di utilizzo annuo (da 6.000 a 8.000 euro) e confermandone la durata.

Le principali caratteristiche di tale agevolazione sono così riassumibili: **datori di lavoro destinatari** - Il beneficio è utilizzabile da parte di tutti i datori di lavoro del settore privato; **lavoratrici per le quali spetta l'incentivo** - L'esonero si applica in caso di assunzione di donne: con almeno 50 di età e "disoccupate da oltre 12 mesi"; di qualsiasi età, residenti in "Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea" e che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: il soggetto, dunque, deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, pur considerando che il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate; di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: considerando che tali settori e professioni sono annualmente individuati con apposito decreto, per il 2023 è necessario fare riferimento al Decreto Interministeriale n. 327/2022; di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. A tal fine, si ricorda che con l'espressione "prive di impiego regolarmente retribuito" si intendono donne che, negli ultimi 6 o 24 mesi,